

D.A. n. 69

REPUBBLICA ITALIANA



## Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'  
L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;  
 VISTO il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182;  
 VISTA la L.R. 1 ottobre 1956, n. 54;  
 VISTA la L.R. 30 aprile 1991, n. 10;  
 VISTA la L.R. 27 aprile 1999, n. 10;  
 VISTO il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200;  
 VISTA la Circolare Assessorato Bilancio e Finanze del 31 dicembre 1999, n. 23;  
 VISTA la L.R. 3 luglio 2000, n. 14;  
 VISTA la Circolare dell'Assessorato Bilancio e Finanze del 26 febbraio 2001, n. 2;  
 VISTO il D.A. n. 91 del 30 ottobre 2003, con il quale è stato approvato il *disciplinare tipo dei permessi di prospezione, di ricerca, di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi* ai sensi dell'art. 8 della L.R. 3 luglio 2000, n. 14;  
 VISTO il D.A. n. 88 del 20/10/2004, che ha modificato il D.A. n. 91/2003, approvativo del *disciplinare tipo*;  
 VISTA la L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;  
 VISTO il D.P.R. del 18 Gennaio 2013, n. 6, con cui viene emanato il regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;  
 VISTA la Circolare applicativa dell'Assessore alla Presidenza, con cui vengono date le indicazioni operative sull'applicazione del regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;  
 VISTO il D.D.G. n. 1 del 03/02/2010 del Dirigente Generale, del Dipartimento dell'Energia in materia di strutture intermedie dipartimentali;  
 VISTA la legge n. 11 del 12/05/2010, in particolare l'art. 12;  
 VISTO il D.A. Industria 1355 del 26/06/1962, con il quale è stata accordata la concessione alla Vulcano S.p.A. per collegare il giacimento gassifero di Gagliano con l'abitato di Gela;  
 VISTO il D.A. n. 217 del 27/09/1962 con il quale è stata trasferita la concessione alla all'ANIC Gela S.p.A.;  
 VISTO il D.A. n. 728 del 22/06/1968 con il quale la suddetta concessione viene trasferita alla Anic S.p.A. e successivamente con D.A. n.703 del 04/09/1981 la suddetta concessione e trasferita alla Snam S.p.A.;  
 VISTO il D.A. Industria n.1078 del 20/12/1982, che ha unificato le due concessioni in un' unica concessione regionale di trasporto denominata "Gagliano- Gela", avente scadenza 02/09/1992 in conformità alla data di scadenza della concessione mineraria "Gagliano" da cui trae origine;  
 VISTO il D.A. n. 482 del 20/05/1993, con il quale la concessione di che trattasi è stata concessa una proroga temporale fino al 01/09/2012,  
 VISTO il D.R.S. n. 502 /srv.II/60 del 28/06/2002, con il quale, in esecuzione a quanto disposto dal D.Leg. 23/05/2000, n. 164 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale" e in particolare dall'art.21 che prevede forme di separazione societaria e contabile tra le attività della filiera del gas naturale, la concessione per la costruzione e l'esercizio del metanodotto "Gagliano - Gela" viene volturata a

Snam Rete Gas S.p.A. che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi riguardanti l'attività di trasporto e di spacciamento del gas naturale;

**VISTA** l'istanza prot. D.SIC/613/BAL del 11/03/2010, con la quale la SNAM Rete Gas S.p.a., ha richiesto la proroga quinquennale del metanodotto, in analogia alla vigenza del campo minerario "Gagliano -Gela" con scadenza al 01/09/2017;

**VISTO** il rapporto dell'Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia, prot 6574 del 18/10/2010 con il quale l'Organo Tecnico esprime parere favorevole alla proroga della concessione del metanodotto, rite- nendo opportuno adeguare il canone corrisposto alla Regione Siciliana, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.34 della L.R. 14/2000, ma evidenzia che la società titolare ha assolto agli obblighi imposti dai decreti di concessione e che è in regola con il pagamento dei canoni di trasporto;

**VISTO** il parere favorevole espresso all'unanimità dal Consiglio Regionale delle Miniere nella adunanza del 25 maggio 2011 (verbale n.6) nel quale viene altresì disposto l'aggiornamento del relativo canone di trasporto a un valore di 0,0002582284 €/ m<sup>3</sup> ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 34 della citata L.R. 14/2000;

**VISTA** l'istanza D.SIC/ 4236/BAL del 06/12/2011 con la quale la Snam Rete Gas S.p.A. C.F. 13271390158-I Milano n.1633443, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 01/06/2011 n.93 "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni il mercato interno dell'energia elettrica, gas ed una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" che recepisce la Direttiva 2009/73/CE "Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (testo rilevante ai fini del SEE)", Snam Rete Gas S.p.A., in qualità di impresa maggiore di trasporto ai sensi dell'art.10 del D.Lgs n.93/2001 è tenuta a conformarsi al modello del "Gestore del trasporto indipendente", chiede di essere autorizzata, in via preventiva al trasferimento della concessione "Gagliano- Gela" dalla società Snam Rete Gas S.p.A. (P.I. 13271390158- REA Milano 1633443) alla società Snam Trasporto S.p.A. (P.I. 10238291008-REA Milano 1964271) la quale con efficacia dal 01/01/2012, muterà la propria denominazione sociale in Snam Rete Gas S.p.A. con identica Partita Iva (P.I. 10238291008- REA Milano 1964271);

**CONSIDERATO** che il trasferimento di titolarità della concessione di trasporto in argomento avviene in conformità a quanto previsto dal predetto D. Lgs. 01/06/2011 n.93, a cui la Snam Rete Gas S.p.A.(P.I. 13271390158-REA Milano 1633443) in qualità di impresa maggiore di trasporto è tenuta a conformarsi al modello del "Gestore di trasporto indipendente";

**TENUTO CONTO** che a far data dal 01/01/2012 la Snam Rete Gas S.p.A. (P.I. 13271390158- REA Milano 1633443) ha conferito il ramo di azienda del trasporto gas in una società già costituita, interamente controllata dalla stessa Snam Rete Gas S.p.A. denominata "Snam Trasporto S.p.A. " avente P.I. 10238291008- REA Milano 1964271 e che a far data 01/01/2012 questa ultima ha modificato la propria denominazione sociale, in Snam Rete Gas S.p.A. (medesima Partita Iva 10238291008- REA Milano 1964271), mentre l'attuale titolare della concessione di trasporto in parola Snam Rete Gas S.p.A. (Partita Iva 13271390158-REA Milano 1633443) sempre a decorrere dall'01/01/2012 ha assunto la denominazione di Snam S.p.A.;

**VISTI** i protocolli d'intesa per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, stipulato in data 14/03/2011 tra il comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza e l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed in data 23/05/2011 tra l'Assessorato dell'Energia e le Prefetture delle Provincie Siciliane e Confindustria pubblicato sul sito Internet del Dipartimento Regionale dell'Energia;

**VISTO** l'atto di adesione al protocollo di legalità firmato in persona dell'Ing. Luca Schieppati in qualità di Direttore Generale Operations della Società Snam Rete Gas S.p.A. in data 23/05/2011;

**VISTO** il Documento di verifica di autocertificazione rilasciato al Dipartimento regionale dell'energia dalla Camera di Commercio di Milano sulla SNAM RETE GAS S.p.A. aggiornato al 03/10/2012 documento n. P V47656;

**VISTA** la richiesta di informazioni sulla Società ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 3/6/1998 n. 252, alla Prefettura UTG di Milano, trasmessa con fax pro. 061106 del 12/10/2012;

**VISTA** la nota 12/B.7/2004000033 Area 1^ OPS Bis del 18/10/2012, assunta al protocollo del Dipartimento in data 25/10/2012, con la quale la prefettura - UTG di Milano comunica di avere avviato l'istruttoria per il rilascio della certificazione ex art. 10 del DPR 252/98;

**CONSIDERATO** che il termine di quarantacinque giorni previsto dell'art. 11, comma 2, del DPR n. 25/1998, non interrotto né sospeso dalla nota prefettizia di cui al precedente visto, è spirato in data 26/11/2012, e pertanto, il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di ulteriori elementi ostativi, deve essere adottato salvo revoca in caso di successiva eventuale acquisizione di informazioni del Prefetto che rilevino tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del comma 3 del suddetto art.11;

**VISTI** il D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 ed il D. Lgs. 15/11/2012 n. 218 e le novità introdotte per l'informativa antimafia;

**RITENUTO** di dover accogliere l'istanza tendente ad ottenere la proroga della concessione del metanodotto denominato "Gagliano- Gela" dal 01/09/2012 al 01/09/2017.

DECRETA

- Art.1) Per i motivi esplicitati in premessa che fanno parte integrante del presente decreto, viene trasferita, a seguito di voltura, la concessione del metanodotto denominato "Gagliano-Gela", dalla "Snam Rete Gas S.p.A. P.I. 13271390158" alla "Snam Rete Gas S.p.A. P.I. 10238291008" con sede legale in San Donato Milanese (MI) ed accordata la proroga, in sanatoria quinquennale senza soluzione di continuità, della concessione del metanodotto denominato "Gagliano- Gela" con scadenza al 01/09/2017.
- Art.2) La Snam Rete Gas S.p.A. è obbligata a corrispondere alla Regione Siciliana il canone annuo di € 0,0002582284 per ogni m<sup>3</sup> di gas trasportato a mezzo del metanodotto oggetto della concessione, ai sensi dell'art.34 comma 5 della L.R. 14/2000; il relativo importo affluirà sul capitolo 2612, titolo 1, rubrica 3 parte entrate del bilancio della Regione. Per i successivi esercizi gli importi dei canoni affluiranno sui corrispettivi capitoli di competenza di ciascuno esercizio finanziario.
- Art.3) La Snam Rete Gas S.p.A. è obbligata altresì ad osservare, per l'esercizio del predetto impianto di trasporto gas, tutte le disposizioni legislativi e regolamentari che disciplinano la materia, nonché le prescrizioni che dovessero essere impartite dall'URIG.
- Art.4) Il presente Decreto, sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ai sensi dell'art.62 della L.R. n.10/99 e Circolare Assessorato Bilancio e Finanze n.23/99 e sarà successivamente pubblicato, per estratto, nella GURS e nel sito internet del Dipartimento Regionale dell'Energia.
- Art.5) La Società Snam Rete Gas S.p.A. è tenuta a registrare il presente decreto, a propria cura e spese, presso i competenti Uffici Finanziari, da comprovare mediante annotazioni sull'originale, che dovrà essere restituito all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed ottemperare a tutti gli obblighi tributari, ai sensi delle vigenti norme.
- Art.6) Di dare atto che, oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità revocherà il presente provvedimento al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 94, comma2, del D. Lgs. n. 159/2011.
- Art.7) Il presente titolo minerario non può essere ceduto neanche pro quota, senza preventiva autorizzazione dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.
- Art.8) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Regione Siciliana, competente per territorio, ai sensi dell'art.23 della L. 1034/71 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ai sensi dell'art.23 dello Statuto della Regione Siciliana, in via straordinaria al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla conoscenza.
- Art.9) Di dare atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità revocherà il presente provvedimento al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98, ossia qualora successivamente al rilascio siano acquisite le informazioni antimafia negative del Prefetto.

Palermo li 21 FEB. 2014

Il Dirigente Responsabile della UOB VIII-1  
(Dott. Geol. F. Battaglia)

*Franco Battaglia*  
Il Dirigente Responsabile del Servizio VIII  
(Dott. Ing. S. Giorlando)

*Girolamo Felvche*

VISTO: IL DIRIGENTE GENERALE  
(Dott. Maurizio Pirillo)



*Nicola Marino*  
L'ASSESSORE  
Dott. NICOLO' MARINO

ATTO DI ADESIONE AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ STIPULATO IN DATA 23/5/2011 TRA LA REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ, IL MINISTRO DELL'INTERNO, LE PREFETTURE DELLE PROVINCE SICILIANE E CONFINDUSTRIA SICILIA

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47  
del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

Il sottoscritto ing. Luca Schieppati nato a Milano il 20.07.1964. e residente in San Donato Milanese (MI) nella qualità di Direttore Generale Operations<sup>1</sup> della Società<sup>2</sup> Snam Rete Gas S.p.A.<sup>3</sup> C.F. 10238291008, con sede legale in S. Donato Milanese (MI), P.zza Santa Barbara, 7 tel. 02/37037078 fax 02/37037729 indirizzo posta elettronica certificata distrettosic@pec.snamretegas.it<sup>4</sup>, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 74 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in caso di dichiarazioni false o mendaci;

premessò

- che in data 17.3.2010 con nota prot. D.SIC/613/BAL, è stata presentata da Snam Rete Gas S.p.A. (C.F. 13271390158) istanza di rinnovo della concessione di vettoriamento<sup>5</sup>, ex art.34 L.R. 3.7.2000 n.14, denominata convenzionalmente "Gagliano - Gela", ricadente nel territorio di diversi Comuni delle province di Enna, Catania e Caltanissetta, rilasciata con D.R.S. n. 502 del 28.06.2002 dall'Assessorato Industria della Regione Siciliana;
- che in data 7.12.2011 con nota prot. D.SIC/4236/BAL, è stata presentata istanza per la voltura della concessione di cui sopra, alla società Snam Rete Gas S.p.A. (C.F. 10238291008);

consapevole

di quanto contemplato nel Protocollo di legalità stipulato in data 23/5/2011 tra la Regione Siciliana - Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità Il Ministro dell'Interno, le Prefetture delle Province siciliane e Confindustria Sicilia, pubblicato sul sito *Internet* del Dipartimento regionale dell'energia,

DICHIARA

NELLA QUALITÀ DI DIRETTORE GENERALE OPERATIONS DELLA SUDETTA SOCIETÀ<sup>2</sup>:

- A) di aderire senza alcuna riserva e condizione al *Protocollo di legalità* stipulato in data 23/5/2011 tra la Regione Siciliana - Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, il Ministro dell'Interno, le Prefetture delle Province siciliane e Confindustria Sicilia, pubblicato sul sito *Internet* del Dipartimento regionale dell'energia, fatto salvo quanto indicato al punto 7 dell'art.3 dello stesso Protocollo di legalità di seguito riportato;

*"comunicare le generalità del/i proprietario/i e dei soggetti che hanno a qualsiasi titolo la disponibilità degli immobili su cui verranno realizzati gli interventi infrastrutturali e/o esercitate le attività imprenditoriali autorizzate da parte dell'Amministrazione Regionale e che si è consapevoli che nel caso in cui la Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità dovesse comunque acquisire nei confronti degli stessi elementi di fatto o indicazioni comunque negative da farli ritenere collegati direttamente o indirettamente ad associazioni di tipo mafioso non potrà rilasciare il provvedimento autorizzativo e se già rilasciato ne disporrà la revoca"*; giusta nota Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Energia - Servizio VIII Ufficio Regionale Idrocarburi e Geotermia prot. 064882 del 30.10.2012;

- B) di assumere formalmente l'obbligo a:

- non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio sia direttamente sia indirettamente tramite intermediari al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo o al fine di distorcere l'espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte dell'Amministrazione;
- denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;
- comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale;

<sup>1</sup> Indicare la natura giuridica della rappresentanza legale (titolare, presidente, amministratore unico, procuratore, ecc.)

<sup>2</sup> Indicare lo status del soggetto richiedente (impresa individuale, società, associazione, ecc.)

<sup>3</sup> Ditta, ragione o denominazione sociale

<sup>4</sup> Recapiti da indicare obbligatoriamente

<sup>5</sup> Indicare la tipologia dell'impianto

- richiedere le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 84 comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 per le imprese fornitrici e appaltatrici con cui si stipulano, per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi e forniture connessi al provvedimento autorizzativo contratti privati di importo superiore a tre milioni di euro per gli appalti di lavori, novecentomila euro per gli appalti di servizi e forniture e, indipendentemente dal loro valore, per le imprese impegnate nelle cosiddette forniture e servizi sensibili ossia: trasporto di materiale a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o trasporto di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo, servizi di autotrasporto, guardiane di cantieri e fornitura di servizi di logistica e di supporto;
  - approvare preventivamente gli eventuali subappalti per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo, e a richiedere le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 84 comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011, nel caso in cui i citati contratti siano di importo superiore a unmilioneconquecentomila euro in materia di lavori, quattrocentocinquantomila euro in materia di servizi e forniture;
  - non procedere, nelle ipotesi di cui ai due punti precedenti, alla stipula del contratto con l'impresa interessata e a risolverlo immediatamente, qualora fosse stato già firmato e nel caso in cui intervenga una informativa prefettizia interdittiva tipica;
  - effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di istituti di credito o Poste Italiane s.p.a. e custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (es. estratto conto) che attesta il rispetto del citato obbligo;
  - comunicare, prima dell'inizio dei lavori, le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, il numero dei lavoratori occupati, qualifiche e criterio di assunzione, al fine di rendere tempestivi ed agevoli i controlli sull'osservanza delle norme previdenziali ed assicurative e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
  - inserire nei contratti privati stipulati con le imprese fornitrici e/o appaltatrici per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo, apposite clausole che prevedano anche a carico delle stesse i superiori obblighi, disponendo in caso di violazione la risoluzione immediata del vincolo contrattuale o la revoca dell'autorizzazione al sub appalto e/o al sub contratto e/o ai sub contratti successivi;
  - inserire, nei contratti privati volti a variare la titolarità del provvedimento autorizzativo e la titolarità della gestione dell'attività autorizzata (fatto salvo, ad ogni modo, il preventivo nulla osta dell'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità), apposita clausola che preveda l'assunzione da parte del subentrante degli obblighi di cui all'art. 3 del *Protocollo di legalità* stipulato in data 23/5/2011 tra l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Il Ministro dell'Interno, le Prefetture delle Province siciliane e Confindustria Sicilia e delle connesse responsabilità in caso di violazione, nei confronti della Regione Siciliana-Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità e che le parti sono consapevoli che, in caso contrario, ovvero in mancanza del suddetto nulla osta, che la Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità disporrà la revoca o pronuncerà decadenza del provvedimento autorizzativo.
- C) di essere consapevole che in caso di inosservanza dei citati obblighi successivamente al rilascio dell'autorizzazione unica, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità ne disporrà la revoca o pronuncerà decadenza.
- D) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento, anche con strumenti informatici, per lo svolgimento delle attività istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.

San Donato Milanese, 12 GIU. 2013

IL DICHIARANTE

Snam Rete Gas S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE OPERATIONS

ING. LUCA SCHIEPPATI

Si allega copia di Carta d'identità n.AK7903108  
rilasciata il 1.12.2004 dal Comune di Milano.

